

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO
(SEDIE E TAVOLINI)
A CARATTERE STRAORDINARIO (POST COVID 19)
NEL PERIODO 21 MARZO- 6 NOVEMBRE 2022**

(Deliberazione n. 2 del 31.1.2022)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento riporta l'insieme delle norme concernenti le occupazioni straordinarie di suolo pubblico per ristoro all'aperto in aree pubbliche, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, per il periodo 21 Marzo – 6 Novembre 2022, finalizzate a sostenere le attività economiche della somministrazione nel periodo di pandemia e post pandemia da COVID 19;
2. Per occupazioni straordinarie di suolo pubblico per ristoro all'aperto, ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, s'intende l'allestimento temporaneo con soli tavoli e sedie, senza pedana né copertura stabile, di una circoscritta area pubblica (o ad uso pubblico), delimitata secondo quanto disposto nel presente Regolamento, al fine di riservare lo spazio all'attività di somministrazione nonché garantire la sicurezza della clientela.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione sull'intero territorio del Comune di Firenze, incluse le Strade interquartiere complementari, definite nel vigente Piano del Traffico¹, e si riferisce alla possibilità, per i soli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, così come definiti al Titolo III del Regolamento unico per le attività commerciali (Deliberazione n. 7 del 12.2.2018 e ss.mm) e disciplinati dalla vigente normativa di settore, di ottenere in concessione un'area pubblica (o un area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio) per svolgere all'esterno attività di somministrazione complementare e integrativa a quella svolta all'interno del locale o in altre aree pubbliche in concessione secondo il Regolamento ordinario per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto (dehors);
2. Potranno ottenere concessione di occupazione di suolo pubblico per tavoli e sedie anche i chioschi installati in aree verdi e giardini;
3. Non potranno ottenere la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, ai sensi del presente Regolamento, quei pubblici esercizi che, dalla data di esecutività della presente normativa alla data di presentazione dell'istanza, siano stati oggetto di almeno due contestazioni di violazioni da parte della Polizia Municipale a seguito di occupazione di suolo pubblico abusivo o, in caso di richiesta di ampliamento di occupazioni ordinarie esistenti, di almeno due contestazioni per violazione alle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio in essere.

Art. 3 – Zonizzazione

1. Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il presente Regolamento individua una zonizzazione sulla base della definizione del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, individuato sia negli strumenti urbanistici (Piano Strutturale – Note Tecniche art.11.5), sia nel Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 19 gennaio 2016, così come modificato successivamente con decisione 44 COM 8B.56, dal Comitato del Patrimonio Mondiale a Fuzhou (Cina) 16 – 31 luglio 2021 (allegato 1 al presente Regolamento);
2. Il territorio comunale viene pertanto suddiviso in due diverse zone:
 - a. ZONA 1 “Area UNESCO” coincidente con area del sito Patrimonio Mondiale “Centro Storico di Firenze
 - b. ZONA 2 “Fuori Area UNESCO”– territorio comunale esterno alla Zona 1

CAPO II – LIMITI DI SUPERFICIE E CONDIZIONI GENERALI

Art.4 – Aree concedibili

- 1) L'occupazione concedibile potrà svilupparsi in via generale solo sullo spazio antistante l'esercizio commerciale.

- 2) Nel caso in cui l'occupazione si collochi in area adibita alla sosta, in base alla zonizzazione di cui all'art. 3 comma 2, l'area concedibile potrà svilupparsi secondo i seguenti criteri:
 - a) in zona 1, occupando al massimo uno stallo di sosta², sia in linea che a pettine;
 - b) in zona 2, occupando al massimo due stalli di sosta², sia in linea che a pettine;
- 3) L'occupazione concedibile non potrà in alcun caso occupare:
 - a) più di uno stallo di sosta (in zona 1) o due stalli (in zona 2);
 - b) spazi in cui sia presente un divieto di sosta o specifica riserva di sosta,
 - c) spazi riservati alla salita e discesa dai mezzi di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea³;
 - d) spazi di accesso agli ingressi degli edifici;
- 4) L'occupazione non potrà essere posta al lato opposto della carreggiata rispetto all'ingresso dell'esercizio, salvo nel caso di strade pedonali per le quali potrà essere valutata e concessa, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all'art. 8, comma 3, ove lo stato dei luoghi lo renda necessario;
- 5) Un esercente potrà ottenere la concessione di uno spazio maggiore rispetto all'area strettamente antistante il proprio esercizio, in ogni caso fino ad un massimo complessivo di 12 ml, purché tale area:
 - a) non occupi complessivamente più di uno stallo di sosta (se in zona 1) o più di due stalli (se in zona 2);
 - b) non si collochi sul fronte di altra attività limitrofa, a meno che non ci sia formale accordo (che potrà stabilire anche eventuali modalità e orari di occupazione dell'area eccedente);
- 6) In ogni caso un'occupazione su carreggiata dovrà sempre garantire il passaggio dei veicoli e dei mezzi di soccorso, garantendo pertanto libera una larghezza di carreggiata non inferiore a 3,5m;
- 7) Un'occupazione non può in via generale occupare i marciapiedi; nel caso in cui il marciapiede abbia una larghezza maggiore o uguale a 2,50m, potrà essere concessa (in deroga) un'occupazione, per soli tavoli e sedie, posta in aderenza al fabbricato e limitatamente al fronte dell'esercizio, purché lasci al libero passaggio, sul marciapiede stesso, uno spazio di almeno 1,50m di larghezza; in base allo stato dei luoghi l'Amministrazione potrà valutare e/o prescrivere l'occupazione del marciapiede sul lato prospiciente la carreggiata (purché rispetti il libero passaggio per almeno 1,50m), solo se ciò consente una più sicura mobilità dei pedoni (con particolare riguardo a persone con disabilità);
- 8) Non potranno essere autorizzate occupazioni dei marciapiedi in coincidenza con fermate del servizio di trasporto pubblico di linea (come definito al comma 3, lett c), al fine di garantire lo spazio di salita e discesa degli utenti;
- 9) Ad eccezione delle occupazioni in area pedonale di tipo A⁴ (o altre aree pedonali ritenute affini e individuate nel Disciplinare di cui all'art. 8), le occupazioni dovranno avere specifiche delimitazioni finalizzate a garantire la sicurezza della clientela; con Disciplinare di cui all'art.8, la Giunta potrà definire specifiche modalità di delimitazione, in funzione della zonizzazione di cui all'art. 3 comma 2, dello stato dei luoghi e della relativa pavimentazione, individuando anche i requisiti minimi dei manufatti ritenuti necessari al fine di garantire efficacemente la sicurezza;
- 10) Eventuali altre specifiche in ordine alle delimitazioni delle occupazioni concesse potranno essere prescritte dall'Amministrazione comunale, in base allo stato dei luoghi in cui l'occupazione si inserisce.
- 11) In caso l'esercente risulti già titolare di una concessione ordinaria (ai sensi del Regolamento di cui alla Delibera 2018/C/00005 "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto (Dehors)"), l'area già concessa potrà essere estesa entro i limiti e le condizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- 12) Solo nel caso di occupazioni esistenti, poste in piazze pedonali di tipo A⁴ (o altre aree pedonali ritenute affini e individuate nel Disciplinare di cui all'art. 8), che già raggiungano i limiti previsti dai precedenti articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7, esse potranno essere ulteriormente estese, arrivando ad occupare un'ulteriore area pari al 35% della superficie già concessa in via ordinaria, purché sia presentato un progetto unitario che coinvolga altri pubblici esercizi eventualmente presenti nella piazza, secondo le modalità previste nel Disciplinare di cui all'art. 8, dal quale risulti verificata una delle seguenti condizioni:
 - a) l'occupazione complessiva di ciascun operatore non si estenda oltre il proprio fronte esercizio;
 - b) l'occupazione complessiva di ciascun operatore si estenda oltre il fronte esercizio, ma non superi i 12ml e non si collochi davanti ad altre attività limitrofe (a meno che non sia prodotto formale accordo fra le parti);
- 13) Potranno essere presentati all'Amministrazione Comunale progetti speciali riguardanti aree pedonali di tipo A⁴ (o altre aree pedonali ritenute affini e individuate nel Disciplinare di cui all'art. 8), che potranno coinvolgere anche pubblici esercizi operanti nelle vicinanze dell'area, secondo limiti, caratteristiche e modalità che saranno individuate nel Disciplinare di cui all'art.8;
- 14) Per le nuove occupazioni, o le estensioni di occupazioni esistenti, verrà proposto alla locale Soprintendenza un protocollo di intesa avente ad oggetto "Individuazione delle modalità di occupazione di suolo pubblico e

² in caso di non tracciatura a terra della sosta, il dimensionamento di uno stallo di sosta corrisponde ad un area di dimensioni 5m x 2m.

³ Codice della Strada, art.158, comma 2, lett. d "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (taxi)

⁴ zona pedonale di tipo A: zona a divieto di circolazione e sosta di qualsiasi tipo di veicolo a motore, compreso i velocipedi, ai sensi del Disciplinare tecnico delle aree pedonali approvato con deliberazione 2015/G/00261,



semplificazione delle procedure autorizzative straordinarie in conseguenza alla pandemia COVID 19 nell'ambito del Comune di Firenze, ai fini della tutela del patrimonio culturale ai sensi dell'art.10, comma 4, lett.g, del DLgs. 42/2004 e ss.mm.ii.", con cui verranno concordate le modalità inerenti il rilascio del nulla osta della Soprintendenza, se da norma nazionale non sarà derogabile;

- 15) Non sono autorizzabili occupazioni nelle seguenti strade: Via Calzaiuoli, Via Roma, via Calimala, Via Por Santa Maria, via Vacchereccia e Borgo San Lorenzo, trattandosi di strade con alti flussi turistici;
- 16) Il Disciplinare, di cui al successivo art. 8, può riservarsi di stabilire che in alcune strade, piazze o zone non siano ammesse occupazioni straordinarie di cui al presente Regolamento, nel caso si rilevi che l'occupazione di stalli di sosta in tali aree possa danneggiare eccessivamente il diritto al parcheggio dei residenti e dei cittadini;

Art. 5 – Ombrelloni

- 1) Nelle occupazioni straordinarie di cui al presente Regolamento, è ammesso in via generale l'uso di ombrelloni, aventi al massimo le stesse dimensioni dell'occupazione sulla quale insistono, e la loro apposizione, asseverata da tecnico abilitato che attesti che la collocazione degli ombrelloni garantisca sempre la comprensione, la visibilità e l'efficacia della segnaletica stradale limitrofa all'occupazione (compresa quella luminosa), permettendo al conducente progressivamente di poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come tale, identificarne il significato e attuare il comportamento richiesto.
- 2) Gli ombrelloni dovranno essere a tinta unita, preferibilmente di colore marrone scuro o di tonalità compatibili con il contesto in cui si inseriscono, senza pubblicità, a palo centrale e rimovibili a fine serata;
- 3) Qualora un esercente già usufruisca di concessione de hors ordinaria, gli eventuali ombrelloni dovranno seguire le stesse condizioni di ammissibilità di cui al titolo concessorio di carattere ordinario (già concordate con la locale Soprintendenza); in assenza di titolo concessorio ordinario, invece, dovranno essere seguite le regole di ammissibilità vigenti nell'area per eventuali altre concessioni ordinarie presenti, già concordate con la locale soprintendenza.

Art.6 - Orari e impatto acustico

1. L'orario di esercizio sarà definito in conformità alle previsioni del Disciplinare applicativo di cui all'art. 8, che stabilirà le regole e il termine.

ART. 7 - Condizioni

1. Limitare l'occupazione alle aree indicate nell'atto di concessione;
2. Non utilizzare l'occupazione concessa oltre l'orario stabilito;
3. Utilizzare lo spazio concesso collocando solo tavoli e sedie, e eventuali ombrelloni, che dovranno essere tolti a fine giornata, o nei giorni di chiusura dell'esercizio, lasciando in caso di non utilizzo l'area totalmente sgombra e pulita;
4. Delimitare lo spazio con gli elementi specificatamente previsti, curandone la manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
5. Non chiudere in alcun modo gli spazi con plastiche, plexiglass o vetro, né installare all'interno elementi riscaldanti di alcun tipo;
6. Utilizzare l'area per la sola attività di somministrazione, non trasmettendo musica (dal vivo o registrata) né ospitando alcuna forma di intrattenimento;
7. Non arrecare alcun danno al selciato, intervenendo solo secondo le indicazioni specificate per l'installazione dei manufatti di delimitazione previsti negli articoli 4,5 e 6;
8. L'utilizzo degli spazi deve essere oggetto di apposita valutazione nell'ambito del piano di autocontrollo.
9. Provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.
10. Rimuovere l'occupazione entro il 6 novembre 2022 ripristinando lo stato dei luoghi;
11. Osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella normativa e nei regolamenti vigenti, nonché nel provvedimento di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
12. Comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;

Art. 8 - Disciplinare e Commissione

1. Per l'attuazione del presente Regolamento, la Giunta comunale può approvare un Disciplinare contenente le disposizioni applicative e le modalità attuative a cui si atterrano gli uffici con valenza di condizioni generali di accesso alla concessione da parte dell'utenza.

acceleratoria del rilascio, anche implicito, dei provvedimenti concessori, potrà prevedere anche l'eliminazione dei pareri e nulla osta esterni o interni all'Amministrazione comunale (in quanto preventivamente acquisiti con stipula di accordi o condivisione degli atti normativi in fase di approvazione) e della preventiva configurazione di presupposti oggettivi e soggettivi dei titoli concessori, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;

3. La valutazione delle istanze di occupazione suolo pubblico sarà effettuata da una Commissione interna all'Amministrazione la cui composizione e operatività saranno definitive nel Disciplinare di cui al comma 1;

Art. 9 - Canone

- 1) Le occupazioni di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico; eventuali agevolazioni potranno essere previste con deliberazione della Giunta comunale (ai sensi dell'art. 25, comma 8 del Regolamento Canone Patrimoniale Suolo Pubblico), valutate le disponibilità di bilancio, o sulla base di eventuali disposizioni normative;

Art. 10 - Durata dell'utilizzo temporaneo di suolo pubblico

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto, di cui al presente Regolamento, sono temporanee e coincidenti con il periodo 21.3.2022 – 6.11.2022, salvo nuova valutazione da parte della Giunta Comunale, anche sulla base della futura situazione pandemica da Covid19, che potrà portare a stabilire con proprio atto un'eventuale proroga;
2. L'Amministrazione comunale potrà provvedere in ogni momento a effettuare controlli alle occupazioni, al fine di verificarne la conformità al titolo concessorio e alle norme del presente Regolamento; al fine di agevolare le verifiche, copia del titolo concessorio dovrà essere esposta nell'esercizio;

Art. 11 - Revoca/sospensione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'Amministrazione Comunale, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il titolo concessorio all'occupazione degli spazi (comunque formatosi), ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. In caso in cui l'occupazione interferisca con l'installazione di ponteggi autorizzati dalla competente Direzione comunale e funzionali a interventi sull'immobile prospiciente, l'Amministrazione provvederà alla sospensione o alla revoca del titolo concessorio straordinario emesso ai sensi del presente Regolamento;
3. La revoca dovrà essere disposta anche qualora, nel periodo di validità del presente regolamento (e di eventuale periodo di proroga ai sensi dell'art. 10, comma 1), si verificano:
 - a. reiterate violazioni accertate in merito alle dimensioni dell'occupazione non conformi al titolo concessorio e alle disposizioni/prescrizioni previste dal presente Regolamento e dall'atto di concessione - (pena accessoria dopo il terzo accertamento e relative sanzioni);
 - b. reiterate violazioni in merito al mancato rispetto delle disposizioni relative allo spazio da lasciare obbligatoriamente disponibile al libero passaggio su marciapiedi (1,50m) e sulla carreggiata (3,50m) - (pena accessoria dopo il secondo accertamento e relative sanzioni);
 - c. accertamenti circa lo stato di manutenzione dei manufatti, che evidenzino la mancata rispondenza a esigenze di decoro e/o sicurezza (pena accessoria dopo il terzo accertamento e relative sanzioni);
 - d. mancato utilizzo dell'area per un periodo continuativo di oltre 30 giorni;
 - e. casi in cui emerga che la concessione o l'autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o non veritiere;
4. La revoca e la modifica per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico dà diritto alla parziale restituzione del canone eventualmente pagato, secondo quanto previsto all'art. 13 del vigente Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.
5. In caso di revoca del titolo per cause legate alla specifica modalità di svolgimento dell'attività del titolare, non potrà essere presentata nuova istanza di occupazione per attività di ristoro all'aperto (né straordinaria né ordinaria) per tutta l'annualità 2022;
6. Contestualmente alla notifica dell'atto di revoca, l'Amministrazione comunale dà comunicazione al titolare della concessione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio. Le relative spese saranno addebitate al titolare. Il canone è dovuto sino all'effettiva rimozione del manufatto;
7. Il Comune non risponde di eventuali danni arrecati agli arredi e manufatti costituenti l'occupazione durante la rimozione. I manufatti rimossi d'ufficio, salvo diverse disposizioni di legge, sono depositati in appositi locali dell'Amministrazione comunale. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro trenta giorni dalla rimozione, le attrezzature potranno essere restituite previo pagamento delle spese sostenute per la rimozione e lo stoccaggio. In mancanza di richiesta entro tale termine e del pagamento del dovuto, le attrezzature potranno essere distrutte o cedute dall'Amministrazione ad associazioni di volontariato o di promozione sociale.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza titolo concessorio (in ogni modo perfezionatosi, in base a quanto sarà disposto nel Disciplinare di cui all'art. 8), nonché l'utilizzo protratto oltre il termine di scadenza dei titoli (senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione), ovvero oltre la data di revoca della concessione medesima (ai sensi del precedente art. 11), sono da ritenersi occupazioni totalmente abusive e pertanto perseguibili ai sensi della normativa vigente;
2. Le sopra citate occupazioni abusive dovranno essere immediatamente rimosse, con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione.
3. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimessa in pristino, l'Amministrazione Comunale provvederà immediatamente all'applicazione di sigilli e conseguente rimozione della struttura con rivalsa delle relative spese, secondo le procedure previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città - approvato con Delibera n. 69 del 24.07.2008.
4. Dal terzo accertamento di occupazione totalmente abusiva, ai sensi del comma 1, potrà essere comminata, quale pena accessoria, la sospensione dell'attività di somministrazione per un numero massimo di tre giornate (cumulabile per ogni ulteriore sanzione), ai sensi dell'art.6 della L.77/97;
5. Per il periodo di occupazione abusiva sarà richiesto il pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa, secondo le modalità già previste all'art. 27 del relativo Regolamento comunale (approvato con Deliberazione DC/2021/13);

Art. 13 - Sanzioni pecuniarie

1. Il caso di violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00;
2. La violazione di cui all'art. 12 è di considerarsi di particolare gravità e comporterà, all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 18 della Legge 689/1981 e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo edittale, stabilito dalle norme di riferimento.

Art.14 - Entrata in vigore

- 1) A norma dell'articolo 10 delle Preleggi, il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della deliberazione consiliare che lo approva.